



www.elavnazionale.it

INDICE

1. Presentazione.....	3
1.1 Ente Bilaterale.....	3
2.1 Perché aderire all’Ente Bilaterale?	3
3.1 E.Lav.	4
2. Compiti e obiettivi dell’Ente Bilaterale E.Lav.....	5
3. Sportello Lavoro e Camere di Conciliazione	7
3.1 Sportello Lavoro	7
1.1 Oneri del Coordinatore	7
2.1 Oneri di E.Lav.....	7
3.2 Camera di Conciliazione:	8
4. Per quali dipendenti e per quali aziende versare	9

1. Presentazione

1.1 Ente Bilaterale

Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. 276/2003, gli Enti Bilaterali sono definiti come «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

2.1 Perché aderire all'Ente Bilaterale?

Con la circolare n° 43 del 2010 il Ministro del lavoro Sacconi ha chiarito in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli Enti Bilaterali, sottolineando che i CCNL, dopo aver definito un Sistema Bilaterale volto a forme tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongono l'obbligatorietà non della iscrizione all'Ente Bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al Sistema Bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli Enti Bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore. L'iscrizione all'Ente Bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al Sistema Bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal Sistema Bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Le imprese non aderenti agli Enti Bilaterali, dovranno corrispondere per ogni lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di € 25,00 lordi al mese.

Aderendo, invece, ad un Ente Bilaterale, le Aziende sono in grado di ottemperare agli obblighi contrattuali riducendo sensibilmente la spesa di € 25,00 lordi di cui sopra, e potendo contare di numerosi servizi da riversare sui prestatori di lavoro come Welfare Aziendale in relazione al contributo versato all'Ente.

3.1 E.Lav.

E.Lav. è un Ente Bilaterale Nazionale di natura Confederale costituito in data 12/05/2017 tra la Confederazione Datoriale Co.N.A.P.I. e la Confederazione Sindacale F.I.La. ai sensi del D.lgs. 276/2003.

Le parti costituenti l'Ente Bilaterale E.Lav. risultano essere riconosciute dal Ministero del Lavoro rispettivamente:

- Co.N.A.P.I. come Confederazione Datoriale "Maggiormente Rappresentativa" e firmataria di CCNL per tutti i settori;
- F.I.La. come Confederazione Sindacale firmataria di CCNL per tutti i settori.

In data 12/09/2017 l'Agenzia delle Entrate, a seguito del parere favorevole rilasciato dal Ministero del Lavoro circa la natura sindacale delle parti sociali proponenti, con la Risoluzione n. 116/E ha attribuito il codice identificativo "ELAV" e in data 05/10/2017 l'I.N.P.S., con Circolare n. 135, ha comunicato la sottoscrizione della convenzione con E.Lav. per la riscossione delle quote destinate al finanziamento dell'Ente attraverso il codice attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

2. Compiti e obiettivi dell'Ente Bilaterale E.Lav.

- a. promuovere la costituzione di Enti Bilaterali a livello territoriale, coordinare la loro attività verificando la coerenza con gli accordi, statuti e regolamenti nazionali, sostenere l'attività con le parti sociali per la promozione della Bilateralità;
- b. promuovere anche attraverso le strutture territoriali, attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
- c. promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali (EBT) tutte le attività formative previste dal D.lgs. n. 81/2008 nonché tutte le attività inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso convenzioni con professionisti od organizzazioni professionali;
- d. promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, con particolare riguardo ai Regolamenti del Fondo Sociale Europeo;
- e. promuovere la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale per la Bilateralità, nonché coordinare l'attività delle commissioni provinciali;
- f. promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- g. favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- h. raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della Legge 125/1991;
- i. costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti Bilaterali Territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- j. rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato sia direttamente, sia attraverso gli EBT (Enti Bilaterali Territoriali), nonché rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato al Fondo Interprofessionale indicato da Co.N.A.P.I. Nazionale¹, un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva e, inoltre, certificazione di buona gestione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro;
- k. certificare i contratti di lavoro ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.lgs. 276/2003, sue modifiche ed integrazioni e certificare la regolarità o congruità contributiva;

¹ A riguardo si precisa che in data 06 luglio 2023, la Co.N.A.P.I. Nazionale, in qualità di socio datoriale, ha sottoscritto un accordo interconfederale con Confintesa, in qualità di socio sindacale, per l'Istituzione di un Fondo Interprofessionale in materia di sanità privata.

- l. raccogliere e analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
- m. intraprendere iniziative attraverso la Commissione Paritetica Nazionale per la Bilateralità che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua;
- n. curare lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- o. ricevere dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/1986 di riforma del CNEL;
- p. curare la ricezione di ogni notizia connessa alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) o degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) da parte delle OPP;
- q. predisporre schemi di statuto e di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali;
- r. attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
- s. assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008;
- t. promozione della costituzione, regolamentazione e gestione di un Fondo Sanitario Nazionale per la gestione della sorveglianza sanitaria in azienda;
- u. assistenza alle imprese fornendo loro conciliazioni di lavoro, apprendistato, tirocini formativi;
- v. altri servizi.

3. Sportello Lavoro e Camere di Conciliazione

Presso la sede territoriale il principale strumento con cui possono essere svolte ulteriori attività è l'attivazione degli Sportelli Lavoro dell'Ente Bilaterale.

7

3.1 Sportello Lavoro

Lo Sportello Lavoro è il contratto che disciplina l'attività di collaborazione tra i referenti territoriali e gli enti territoriali sia sotto il profilo dei contenuti delle attività svolte che dei rapporti economici che vengono ad instaurarsi.

1.1 Oneri del Coordinatore

L'eventuale *partner* che, accettando l'incarico di coordinare e gestire gli Sportelli di Lavoro da egli/ella stesso/a promossi, denominati "Sportelli Lavoro E. Lav." si impegna a promuovere esclusivamente l'Adesione al Sistema della Bilateralità dell'E.Lav, attraverso la Convenzione in essere con l'INPS, con l'indicazione del Codice Identificativo "ELAV".

Il Coordinatore, altresì, si impegna, nel limite delle sue possibilità, a far iscrivere le aziende alla Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, in modo tale da poter usufruire di una vasta gamma dei servizi offerti.

2.1 Oneri di E.Lav.

E.Lav. si impegna a versare al Coordinatore degli Sportelli Lavoro, come contributo per l'assistenza contrattuale, un importo pari al 10% dell'accantonamento (causale fattura: contributo promozione Ente e assistenza contrattuale) relativo a tutti gli Sportelli Lavoro del proprio coordinamento che arrivano ad una somma massima di 30.000 euro mensili. Superata tale soglia, sarà stipulato un apposito accordo.

Il versamento verrà disposto se e solo se risulta evidenza della sottoscrizione dei contratti degli Sportelli Lavoro oggetto del presente coordinamento. Altresì vanno comunicati dal Coordinatore all'E.Lav. tutti i nominativi e i relativi codici fiscali dei responsabili degli Sportelli Lavoro che effettuano materialmente le operazioni di contribuzione all'E.Lav. tramite F24 e Uniemens.

3.2 Camera di Conciliazione

L'attivazione dello sportello del lavoro determina l'inizio della collaborazione con l'Ente Bilaterale ma anche la costituzione della Camera di Conciliazione presso la sede territoriale prescelta.

Le Camere di Conciliazione sono composte da un conciliatore datoriale incaricato dalla Co.N.A.P.I. Nazionale e da un conciliatore sindacale in rappresentanza del socio sindacale dell'Ente Bilaterale.

La Camera di Conciliazione è, quindi, legata alle attività svolte dal professionista che scelga di instaurare un rapporto di collaborazione professionale con l'Ente Bilaterale.

Il costo previsto per le conciliazioni effettuate presso lo Sportello del Lavoro viene determinato e concordato con il professionista sulla base di specifici accordi.

4. Per quali dipendenti e per quali aziende versare

Il numero di dipendenti sul quale applicare i versamenti è quello complessivo del personale in forza nel mese di riferimento. Rientrano anche i neo-assunti o i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese. I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, tranne che per i lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e per tutti quelli dichiarati con il modello UNIAMENS (DM10). Il versamento riguarda tutte le Aziende di qualsiasi settore, in considerazione del fatto che E.LAV. è Ente Bilaterale con specifica competenza per tutti i tipi di CCNL. Tenendo presente quanto chiarito dal Ministro del Lavoro Sacconi con la circolare n° 43 del 2010, viene ribadito l'obbligo contrattuale per tutte le Imprese di aderire al Sistema della Bilateralità. Le somme da versare nel campo importo del F24 vengono indicate nel testo del CCNL applicato. Se tali somme non si evincono i regolamenti di E.LAV. prevedono il versamento solo da parte dell'azienda di euro 10,42. (Contributo alla bilateralità) + euro 5,00 (Fondo Sanitario), raggiungendo un totale di euro 15,42.